

Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Modifica del 22 marzo 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2012¹,
decreta:

I

La legge federale del 23 settembre 1953² sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale³;

Art. 4a

Conclusione
autonoma di
convenzioni
internazionali
da parte del
Consiglio
federale

¹ Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, in materia di:

- a. prevenzione dell'inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento;
- b. sicurezza degli equipaggi;
- c. prevenzione delle avarie;
- d. operazioni di ricerca e salvataggio in caso di pericolo.

² Prima di concludere una convenzione internazionale consulta le cerchie interessate.

¹ FF 2012 7595

² RS 747.30

³ RS 101

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 aprile 2013⁴

Termine di referendum: 13 luglio 2013